

N. R.G. 494/2025



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **494/2025**

avente ad oggetto: opposizione a decreto di pagamento *ex* artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002

promossa da

**ENRICO RUFFINO** (C.F. RFFNRC67R02L7500), Avvocato che si rappresenta e difende in proprio,  
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico

PARTE ATTRICE

contro

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (C.F. 80184430587)

PARTE CONVENUTA – cont.

**CONCLUSIONI**

Si richiamano quelle in atti, in particolare, quelle di cui al ricorso per la parte ricorrente, sola parte costituita in giudizio.

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

### I

ENRICO Avv. RUFFINO, difendendosi in proprio, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso decreto di rigetto della liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio in materia penale e ne ha chiesto la riforma.

Il Ministero convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

L'opposizione in questione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ed è soggetta al rito semplificato di cognizione.

La causa è apparsa documentale e matura per la decisione sin dalla prima udienza, indi, viene decisa nelle forme dell'art. 281 *sexies* c.p.c., richiamato dall'art. 281 *terdecies* c.p.c.

\*\*\*

L'opposizione è meritevole di accoglimento, nei limiti che seguono.

Il ricorrente ha proposto ricorso, depositato in data 7.4.2025, avverso il decreto di rigetto di liquidazione dei compensi R.G. LIQ. 18/2025 nell'ambito del Proc. Pen. n. ~~2625/2024 R.G.N.P.~~ – R.G. ~~75/199/2023~~, emesso dal Tribunale di Vercelli il 19.02.2025, dep. il 28.2.2025 e comunicato dalla Cancelleria il 2.4.2025.

Il ricorrente ha lamentato che, diversamente da quanto ritenuto nel decreto di rigetto, la procedura esecutiva di tentato recupero del credito professionale, effettuata dal difensore verso il cliente difeso d'ufficio, deve ritenersi idonea e sufficiente.

Si ritiene che il motivo di opposizione sia da accogliere.

A sostegno della richiesta, il difensore ha allegato e documentato l'attività svolta e le iniziative intraprese per il recupero del credito, in particolare:

- 1) di aver svolto attività professionale avanti questo Giudice nel Proc. Pen. in oggetto, nel periodo ricompreso tra giugno 2022 e maggio 2023, quale difensore d'ufficio del Sig. ██████████, in allora res. in ██████████ ██████████, per il reato p. e p. dall'art. 7 co. 2 D.L. 4/2019;
- 2) che l'attività difensiva di cui sopra si è concretizzata:
  - a) nell'esame e studio degli atti (oltrechè nella relativa corrispondenza informativa), e la richiesta di visione del fascicolo all'URP della Procura il 21.02.2023 (**doc.to n. 1**), con estrazione delle copie;
  - b) nella partecipazione, assistenza e difesa alle udienze 28.02.2023 ("filtro"), 18.04.2023 (istruttoria con richiesta acquisizione atti e discussione) e 09.05.2023 (per repliche), come da verbali allegati (**doc.ti da n. 2 a n. 4**) all'esito della quale ultima veniva data lettura del dispositivo della sentenza;
- 3) di aver nel frattempo richiesto conferma della residenza del ██████████ all'Ufficio Anagrafe del Comune di Varallo, ricevendo positivo riscontro con certificato 01.03.2023 (**doc.to n. 5**);
- 4) di aver in data 09.05.2023 inoltrato all'assistito, sempre alla residenza indicata in atti (previa ulterior conferma della residenza 11.05.23 – **doc.to n. 6**) lettera racc.ta A/r informativa dell'esito del procedimento, con contestuale diffida e messa in mora al pagamento del compenso professionale dovuto (**doc.to n. 7**) sulla scorta dei minimi tariffari, peraltro tornata al mittente per "compiuta giacenza";

- 5) di aver quindi depositato ricorso al GdP di Vercelli (**doc.to n. 8**) per il recupero del compenso professionale dovuto, regolarmente notificato a controparte ex art. 140 c.p.c., all'esito del quale il GdP pronunciava sentenza di condanna n. 242/2023 del 26.10.2023 (**doc.to n. 9**) nei confronti del ridetto al rimborso, in favore del sottoscritto, dell'importo (già comprensivo di 22% I.V.A. e 4% C.P.A.) di lordi € 1.395,68.= a titolo di compenso per l'attività professionale prestata nel Proc. Pen. di cui all'oggetto, oltre a € 457,00.= + 15% spese generali, 22% I.V.A. e 4% C.P.A. per spese di lite;
- 6) che titolo e precetto 26.10.2023 (**doc.to n. 10**) venivano notificati ex art. 140 c.p.c. presso la residenza di controparte, in [REDACTED];
- 7) di aver poi avanzato istanza 16.01.2024 all'UNEP (ancorchè non previsto nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Vercelli del 19/10/2022 per la liquidazione dei compensi professionali) di procedere alla ricerca ex art. 492 bis c.p.c. dei beni da pignorare (**doc.to n. 11**);
- 8) che dall'esito del Report 24.01.2024 (**doc.to n. 12**) atteso che risultavano solo dati non aggiornati, si decideva di soprassedere, avanzando invece la richiesta di pignoramento mobiliare (**doc.to n. 13**);
- 9) che malgrado i n. 2 accessi dell'Ufficiale Giudiziario effettuati rispettivamente in data 02.02.2024 e 19.02.2024, il pignoramento mobiliare aveva esito negativo, in quanto veniva rinvenuto il domicilio chiuso (**doc.to nn. 14 e 15**);
- 10) di aver poi notificato nuovo atto di precetto in reiteratione 11.04.2024 (**doc.to n. 16**) sempre alla residenza di parte debitrice, seguito poi da nuova richiesta ex art. 492 bis del 21.06.2024 (**doc.to n. 17**);
- 11) che all'esito del nuovo Report 26.06.2024 (**doc.to n. 18**), peraltro di contenuto analogo al precedente, si decideva ora di procedere anche alla richiesta di pignoramento presso terzi rispettivamente nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e il [REDACTED] (**doc.to n. 19**);
- 12) Si procedeva quindi all'iscrizione a ruolo del PP3 in data 29.07.2024 avanti al Tribunale di Vercelli (**doc.to n. 20**);

- 13) che tuttavia la dichiarazione resa dal terzo pignorato [REDACTED] risultava negativa (**doc. n 21**), mentre il terzo [REDACTED] riferiva via filo all'esponente che il debitore non era più alle sue dipendenze da tempo;
- 14) Nelle more, per scrupolo si richiedeva un nuovo certificato di residenza di parte debitrice in data 31.07.2024 (**doc.to n. 22**), ora apprendendo che controparte aveva trasferito la propria residenza in quel di [REDACTED] (Di. II), [REDACTED] a far data dal 20.04.2024;
- 15) Per l'effetto, si depositava istanza di rinuncia all'esecuzione avanti al Tribunale di Vercelli in data 03.09.2024 (**doc.to n. 23**), giacchè territorialmente non più competente, notificando il provvedimento del G.E. di estinzione della procedura esecutiva ai terzi pignorati (**doc.to n. 24**);
- 16) Si procedeva di poi a rinotificare un ulterior atto di precetto a parte debitrice in data 25.10.2024 (**doc.to n. 25**), alla nuova residenza, che veniva ritirato direttamente dal [REDACTED], poi seguito dalla redazione di nuovo pignoramento presso terzi 25.11.2024 (**doc.to n. 26**), nei confronti di [REDACTED], la quale rendeva dichiarazione negativa (**doc.to n. 27**) in data 13.12.2024;
- 17) Di aver quindi richiesto, ora all'UNEP di Biella, un nuovo pignoramento mobiliare presso la nuova residenza di parte debitrice (**doc.to n. 28**), che anche questa volta risultava negativo, in quanto a seguito degli accessi effettuati in data 10.12.2024 e 27.12.2024 (**doc.ti nn. 29 e 30**), l'Ufficiale Giudiziario verbalizzava "*nessuno, ed abitazione chiusa*", senza rinvenire il debitore e/o altro membro della di lui famiglia;
- 18) Di tal guisa si procederà ora a inoltrare istanza di rinuncia all'esecuzione presso terzi, decorsi gli usuali 30 gg. dalla restituzione del plico da parte dell'UNEP, notificandola al terzo pignorato;
- 19) Al contempo, l'istante si peritava comunque di:
- a) avanzare richiesta circa l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato al **Centro per l'Impiego di [REDACTED]**, il quale ultimo **rispondeva negativamente** come da certificato 27.11.2024 (**doc.to n. 31**);

- b) effettuare una **visura catastale e ipocatastale** 23.01.2025 (**doc.to n. 32**) a carico del ██████████, dalla quale ultima emergeva che quest'ultimo:
- ha ipoteca volontaria sull'immobile di ██████████ nonchè
  - ipoteca giudiziale derivante da "provvedimento per contributo economico in favore della prole" sull'immobile sito in ██████████, ove attualmente risiede.
- Per l'effetto, alcuna utilità conseguirebbe da una ipotetica esecuzione immobiliare promossa dal sottoscritto su detti cespiti** che, al di là dei non indifferenti e ben maggiori oneri che graverebbero sullo Stato, in caso di vendita all'asta i creditori già iscritti vantano ipoteca di primo grado e, pertanto, si soddisfacerebbero per primi;
- c) richiedere al D.A.P. il relativo certificato, pure questo con esito **negativo**. (**doc.to n. 33**).

Il ricorrente ha allegato elementi idonei e sufficienti per ritenere effettuato un serio tentativo di recupero del credito vantato nei confronti del proprio assistito.

Va premesso che: *"In tema di difesa d'ufficio, il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare. Nondimeno, essendo l'ingiunzione emessa verso il debitore e non potendo valere, ove non opposta, quale giudicato nei confronti dello Stato, detto decreto ingiuntivo rileva esclusivamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali. Ne consegue che, in mancanza di un vincolo "ex iudicato", il giudice penale può procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione"* (Cass. Civ., Sez. 6-2, Ordinanza n. [31820](#) del 05/12/2019).

Nel caso in esame, il ricorrente ha adito il Giudice di Pace e ha ottenuto una condanna al pagamento del proprio compenso, dopodiché ha esperito, inutilmente, diverse iniziative esecutive volte al recupero del credito.

A questo proposito, il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta al recupero del credito, ha diritto di richiedere la liquidazione del compenso al Giudice penale e, ad avviso della scrivente giudice dell'opposizione, il decreto di rigetto deve essere riformato nella misura in cui nega tale liquidazione sostenendo che non sia dimostrata l'impossibilità di recuperare il credito, dal

momento che le iniziative allegate dal ricorrente provano l'esatto contrario e non può pretendersi una prova impossibile circa l'assoluta impossidenza del cliente assistito, specie dopo plurime azioni di recupero del credito con esito negativo.

Non si condivide l'assunto secondo cui non sia dimostrata l'infruttuosità del tentativo di recupero perché ai tentativi di pignoramento mobiliare sono seguiti quelli di pignoramento presso terzi, con esito negativo, dunque, l'infruttuosità è dimostrata.

Il cliente assistito ha proprietà immobiliari, tuttavia, esse sono già gravate da due ipoteche, una volontaria e l'altra giudiziale, ragione per la quale le prospettive di recupero del credito paiono inconsistenti, aprendo le porte all'istanza di liquidazione da parte del Giudice penale, infatti: *“Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002”* (Cass. civ., Sez. 6-2, Ordinanza n. [30484](#) del 19/12/2017).

Secondo l'orientamento citato, nato nell'ambito della Giurisprudenza penale e confermato da quella civile, il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione del proprio compenso, ha diritto alla liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 (Cass. pen., sez. 4, n. 27473 del 2009; Cass. pen., sez. 4, n. 1630 del 2007; Cass. pen., sez. 4, n. 26460 del 2007; Cass. pen., sez. 4, n. 36921 del 2007; Cass. pen., sez. 4, 37406 del 2007).

L'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U.G.S.) prevede la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione (cfr. Cass. n. 27854/2011; Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 15394/2012).

La norma in questione recita:

### **Art. 116**

*(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)*

- 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.*
- 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiedi ed ottiene l'ammissione al patrocinio.*

Non è richiesta la prova della totale e assoluta impossidenza del cliente che ha beneficiato della difesa d'ufficio (Cass. civ., n. 8359/2020 e Cass. civ., n. 3673/2019) e comunque, nel caso qui esaminato, il ricorrente ha esperito più di un tentativo di recupero del credito, senza esito.

Pretendere che il difensore proceda con defatiganti e costosi plurimi tentativi, soprattutto, avrebbe il negativo effetto sulle casse dello Stato di riversare i costi di recupero falliti e di questo si terrà conto nel proseguo.

L'assistito dal difensore non è risultato avere somme di denaro sul conto corrente, non risulta avere un lavoro e gli unici beni immobili in possesso sono già ipotecati e l'eventuale recupero in sede di espropriazione immobiliare avrebbe costi ingenti, ma prospettive di realizzo scarse, vista la presenza di altri creditori garantiti da ipoteca.

L'obbligatorietà del procedimento recuperatorio per la liquidazione dei compensi, ai sensi degli artt. 82 e 116 del T.U.G.S., porta a ritenere, secondo costante orientamento di legittimità, che anche i costi sostenuti a tal fine debbano ricadere sull'Erario.

Il ricorrente ha limitato la propria richiesta di liquidazione agli importi già riconosciuti innanzi al Giudice di Pace e parametrati sui minimi liquidabili, inoltre, ha domandato il rimborso delle spese sostenute vanamente per il recupero del credito.

La domanda è accolta nei termini di cui al dispositivo, con la precisazione appresso.

Non si fa luogo al riconoscimento del compenso per l'ulteriore pignoramento presso terzi, andato infruttuoso (ulteriori 331,00 euro) e nemmeno per la successiva richiesta di pignoramento mobiliare presso Biella (ulteriori 276,00 euro), ritenendo di dover riconoscere il rimborso delle spese minime e necessarie per dimostrare l'effettivo tentativo di recupero del credito professionale, in altre parole, ritenendo già prima dimostrata l'impossibilità di recuperare il credito dall'assistito, con minore aggravio possibile per l'Erario e contenimento dell'opposto interesse del ricorrente, il quale si difende da solo e, nonostante abbia certo diritto a vedersi riconosciuto il compenso per l'attività, si ritiene che gli esborsi a carico della collettività possano essere contenuti al minimo richiesto dalla norma per dimostrare l'infruttuoso esperimento del tentativo di recupero del credito professionale (vale a dire: un pignoramento mobiliare tentato senza successo e un pignoramento presso terzi con esito negativo).

\*\*\*

Non si ravvisano, infine, i presupposti di una soccombenza effettiva del Ministero in ragione dell'accoglimento della presente opposizione, Ministero che, non costituendosi, non si è opposto alla revisione del decreto di rigetto, restando la questione della liquidazione confinata nell'ambito della dialettica

dei mezzi di impugnazione previsti dal T.U.G.S. senza giustificare un aggravio ulteriore per le casse dell'Erario.

**P. Q. M.**

il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:

in parziale accoglimento dell'opposizione promossa e

in riforma del decreto di rigetto opposto,

liquida a favore del ricorrente la somma di 1.100,00 euro per compenso per le attività compiute in qualità di difensore d'ufficio nel procedimento penale n. [REDACTED] innanzi a questo Tribunale, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta;

dispone altresì il pagamento delle ulteriori spese affrontate per il recupero del credito, limitatamente a:

- 457,00 euro per spese di lite liquidate dal Giudice di Pace come da sentenza in atti;
- 142,00 euro per compenso per la redazione dell'atto di precetto del 26.10.2023;
- 276,00 euro per primo pignoramento mobiliare;
- 331,00 euro per primo pignoramento presso terzi;
- 62,88 euro per spese vive documentate;

oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta;

dichiara invece compensate le spese di questa opposizione a decreto di pagamento.

Così deciso in Vercelli, 19.6.2025.

Il Giudice  
Annalisa Fanini